



«Guida alle società» è il manuale per la corretta costituzione e gestione di un'impresa in forma societaria. L'opera analizza tutte le diverse forme di società di persone e di capitali, fino alle novità delle Srl semplificate e a capitale ridotto. Nel Cd-rom allegato al volume sono riportati i principali atti societari (verbali e fac-simile).
Prezzo: 48 euro
Disponibile in libreria e su shopping24 anche in pdf



Come costituire e gestire una Srl semplificata con capitale a euro. «La nuova Srl semplificata» è un e-book che fa il punto su questo nuovo strumento e fornisce anche un fac-simile di statuto. Analizzati anche altri due istituti per l'imprenditoria giovanile: il regime dei contribuenti minimi e la società tra professionisti.
Prezzo: 6,90



L'appuntamento con l'informazione di servizio è su Radio24 dal lunedì a venerdì alle 12.15 con Salvadanaio. Durante la trasmissione, condotta da Debora Rosciani, gli ascoltatori possono intervenire in diretta sui temi affrontati chiamando il numero 800240024. Ogni puntata può essere ascoltata anche in differita attraverso il sito www.radio24.it nella sezione Podcast.



Le nuove società

→ Le forme introdotte dai decreti legge del Governo

LA SRL A CAPITALE RIDOTTO

LA SRL SEMPLIFICATA

pag. 30

pag. 31

Srl, costi ridotti per aiutare il rilancio

Identikit delle nuove tipologie con capitale e oneri leggeri, dedicate a giovani e neoimprenditori

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Cambia il panorama delle società a responsabilità limitata, nel tentativo di introdurre forme meno costose e più incentivate soprattutto per i giovani. In effetti, come si vedrà dagli articoli di questa guida, gli elementi caratterizzanti di queste nuove forme societarie si riferiscono all'età dei soci, al capitale limitato e all'alleggerimento dei costi legati all'apertura, naturalmente mixati in modi differenti a seconda della tipologia.

L'introduzione delle Srls (società a responsabilità limitata semplificata), prevista per gli under 35, e della Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto) e il preannunciato varo della Srl «start up innovativa» (al passaggio in Consiglio dei ministri) scuotono profondamente il nostro sistema giuridico in materia, statico da decenni, e caratterizzato da sempre dal principio di tipicità: l'operatore non può crearsi una società su misura, ma deve utilizzare una delle forme che l'ordinamento gli mette a disposizione, pur con la possibilità di conformare il tipo societario prescelto alle proprie specifiche esigenze.

Il Codice civile

Le forme societarie ammissibili (senza peraltro dimenticare società cooperative, società consorziate e consorzi) si articolano in due grandi categorie:

a) le società di persone, caratterizzate - di regola - dalla illimitata responsabilità dei soci e dal fatto di non avere una struttura organica, poiché i soci (che sono solo persone) sono, in questi casi, di tale rilievo da caratterizzare con la loro continua presenza qualsiasi aspetto della vita societaria;

b) le società di capitali, caratterizzate invece dalla limitazione della responsabilità dei soci (di regola non rispondono delle obbligazioni sociali e limitano il rischio alla perdita del capitale conferito) e dal fatto di essere strutturate in modo tale da distinguere il livello delle decisioni dei soci, il livello delle decisioni degli amministratori e il livello delle attività di controllo sui conti e sulla legalità delle decisioni assunte e delle attività svolte dagli altri organi.

Le società di persone comprendono le società semplici (dedicate allo svolgimento di attività agricola o svolgere il ruolo di "cassa-forse" di attività mobiliari e im-

mobiliari), le società in accomandita semplice (due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti, i primi che hanno responsabilità illimitata e che amministrano la società e i secondi che sono soci di capitali e che non rispondono delle obbligazioni sociali) e le società in nome collettivo, che sono le società di persone "per eccellenza" e per questo più numerose.

Le società di capitali comprendono la società per azioni, la società in accomandita per azioni (che è una Spa con due categorie di soci, una delle quali, quella degli accomandatari, amministra la società ma risponde senza limiti delle obbligazioni sociali, eccezionalmente rispetto agli altri soci di società di capitali) e la società a responsabilità limitata che non ha il capitale diviso in azioni e dove ai soci (a differenza di quanto accade nella Spa) è attribuito un ruolo di primo piano nella vita societaria, quasi come se la Srl fosse una società di persone con i soci a responsabilità limitata.

Gli «innesti»

Prima, con l'articolo 3, comma 1, Dl 1/2012 (Dl competitività), convertito in legge 27/2012, è stata introdotta la Srls, collocata nel Codice civile all'articolo 2643-bis e disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl "normale" in quanto compatibili. Successivamente, con l'articolo 44, Dl 83/2012 (Dl sviluppo), convertito in legge 134/2012, è stata introdotta la Srlcr, non collocata, però, nel Codice civile e anch'essa disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl "normale" in quanto compatibili.

Molto probabilmente, non si tratta di nuovi tipi di società di capitali, ma di due sottotipi della Srl "ordinaria", e che da questa si distinguono per determinate peculiari caratteristiche come l'età dei soci o il capitale entro i 10 mila euro. La questione se si tratti di tipi societari «se stanti» o di sottotipi non è solo teorica: ad esempio va capito se per passare da una Srls o da una Srlcr a una Srl "ordinaria" basti una semplice procedura di modifica statutaria oppure piuttosto occorra una (più complicata) operazione di trasformazione. Ma appare abbastanza chiaro fin da ora che si debba propendere per la prima soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A confronto



01 Per la Srl ordinaria capitale di almeno 10mila euro

La Srl ordinaria, disciplinata dall'articolo 2463 del Codice civile, può essere costituita con atto pubblico sia da persone fisiche, sia da soggetti diversi. Deve avere un capitale sociale di almeno 10 mila euro, che i soci possono conferire sia in denaro sia in natura. Al momento della costituzione, se la società è pluripersonale, almeno il 25% del capitale deve essere versato in banca, mentre occorre versarlo al 100% se è unipersonale. La Srl ordinaria può essere amministrata sia da persone fisiche sia da soggetti diversi e la cessione delle quote è libera.



02 Nella Srl semplificata cancellate le spese professionali

La Srl semplificata (disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile) si costituisce utilizzando l'atto standard approvato con il decreto ministeriale 138/2012. Vengono così eliminate le spese notarili (almeno 1.200 euro per le Srl ordinarie). Ma i fondatori della Srls dovranno comunque versare l'imposta di registro (168 euro), il diritto annuale Cciaa (200 euro, 210 in Sardegna) e le spese per la vidimazione dei libri (309,87 euro più 14,62 euro per ogni 100 pagine di ogni libro). Al momento della costituzione, i soci (tutti under 35) devono versare il capitale sociale (da 1 a 9.999,99 euro) nelle mani degli amministratori (che devono essere, a loro volta, soci).



03 Nelle Srl a capitale ridotto entrano amministratori esterni

La Srl a capitale ridotto, introdotta dal decreto legge 83/2012, può essere costituita con atto pubblico da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni. Anche in questo caso, il capitale sociale è ridotto (da 1 a 9.999,99 euro) e deve essere versato per intero agli amministratori, che devono essere persone fisiche anche diverse dai soci. I costi da sostenere sono equivalenti a quelli previsti per la costituzione di una Srl ordinaria. Ma l'onorario del notaio può essere più contenuto (e variare da 800 a 1.200 euro) in base al capitale sociale e alla complessità della pratica.



04 Verso il regime agevolato per le start up innovative

Dovrebbe essere esaminata oggi dal Consiglio dei ministri la disciplina delle start up innovative, all'interno del decreto legge sviluppo-bis. La bozza del provvedimento prevede che queste società possano essere costituite come società di capitali di diritto italiano (anche Srls e Srlcr) o come società europee residenti in Italia. Le start up innovative si iscrivono in una sezione ad hoc del registro delle imprese e sono esonerate da imposta di bollo (156 euro), diritti di segreteria (90 euro), diritti di iscrizione alla Cciaa (200 euro) e imposta di registro (168 euro).

SPEAK NOW! L'INNOVATIVO CORSO DI JOHN PETER SLOAN PER IMPARARE L'INGLESE DIVERTENDOSI.

OGNI GIOVEDÌ IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.



www.ilssole24ore.com/speaknow

In arrivo. Nel decreto legge sviluppo

Start up innovative senza bollo, registro e diritti camerali

Sono in dirittura d'arrivo le nuove disposizioni ad hoc pensate per le start up innovative. A veicolare la disciplina dovrebbe essere il decreto legge sviluppo, in attesa di "passaggio" al Consiglio dei ministri.

In primo luogo, la bozza del provvedimento definisce l'identikit delle start up innovative. Si tratta di società che devono avere come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, è necessario che siano persone fisiche i soggetti titolari della maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Poi, la società deve avere la propria sede principale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, che risulta dall'ultimo bilancio approvato, non deve superare i 5 milioni di euro; e la società non deve distribuire utili.

Queste start up innovative, per come descritte nella bozza di decreto, possono essere società di capitali di diritto italiano oppure società europee residenti in Italia. Le loro azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono prendere la forma di società a responsabilità limitata semplificata (Srls) o a capitale ridotto (Srlcr) o una qualunque altra forma prevista per le società di capitali.

Limitando il caso alle società che operano nel nostro ordinamento, occorre

anzitutto sottolineare che le start up innovative non possono essere società di persone (e cioè società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice) oppure società cooperative e di consorzi.

La start up innovativa deve, viceversa, essere necessariamente una Spa o una società in accomandita per azioni o una Srl, mentre possono non esserci limitazioni al fatto che questi tipi societari possano essere esercitati anche sotto la specie della «società consortile».

Per quanto riguarda gli «sconti» sulla costituzione e la gestione di queste società, non dovrebbero applicarsi alla start up innovativa: i

L'ATTIVITÀ

Sono interessate le strutture che hanno per oggetto lo sviluppo e il commercio di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico

diritti di bollo (la costituzione di una società di capitali invece paga ordinariamente l'imposta di bollo di 156 euro, salvo che si tratti di una Srls, per la quale l'imposta di bollo è stata abolita); i diritti di segreteria (per le società di capitali, fatto salvo anche qui il caso della Srls, si paga invece la somma di 90 euro); i diritti di iscrizione alla Cciaa (le società di capitali, Srls compresa, pagano invece 200 euro); l'imposta di registro (per le società di capitali, inclusa la Srls, va assolta l'imposta di 168 euro).

A. BU.
E. L. G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria. Le richieste sull'applicazione

Una spinta verso la flessibilità

Più flessibilità nell'applicare le disposizioni sulle Srl semplificate per evitare che la nuova forma societaria resti sulla carta. È la richiesta del direttore generale di Confindustria, Marcello Panucci, in una lettera presentata al Consiglio nazionale del notariato sull'applicazione delle norme.

In particolare, la lettera sottolinea come non ci sia necessaria coincidenza tra l'atto costitutivo della Srl semplificata e il modello standard approvato con il decreto ministeriale 138/2012. Il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile, che regola la Srl semplificata - ha sottolineato il diret-


tore generale Panucci -, prevede infatti che l'atto costitutivo sia redatto «in conformità al modello standard» e non per forza in modo identico. Inoltre, il rinvio, fatto dal decreto 138/2012, alla disciplina della Srl ordinaria dettata dal Codice civile permetterebbe, secondo Confindustria, di adottare anche nelle Srl semplificate scelte organizzative mutate dal Codice civile, che possono essere recepite nello statuto: sarebbe infatti da escludere la tesi che le Srl semplificate debbano per forza essere prive di statuto.

Altro punto critico è la lettura delle conseguenze del compimento dei 35 anni da parte di uno dei soci. Infatti, l'articolo 2463-bis del Codice civile fissa il requisito anagrafico come necessario per costituire la società, ma non disciplina le conseguenze dello sfioramento del limite di età quando la società è costituita. È secondo Confindustria, dunque, il compimento dei 35 anni da parte di uno dei soci non dovrebbe avere alcuna conseguenza: né la trasformazione automatica della società, né la cessione della quota ad altro socio under 35, né l'esclusione del socio over 35.

S. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approfondimento online



Quali sono le novità che sono intervenute nel mondo delle Srl? Quali sono gli elementi chiave delle Srl semplificate e a capitale ridotto? Che cosa cambia in tema di amministrazione della società? Sono state introdotte agevolazioni sotto il profilo dei costi da sostenere per agevolare chi vuole mettersi in proprio? Sono queste le tematiche approfondite nel video di Angelo Busani, esperto del Sole 24 Ore, pubblicato online all'indirizzo: www.ilssole24ore.com/srl.

GIANNI RODARI: IL MAESTRO DELLA FANTASIA.

IN EDICOLA OGNI SABATO CON IL SOLE 24 ORE.



www.ilssole24ore.com/giannirodari